



COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 7 del 04.03.2026

**OGGETTO: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. RIACCERTAMENTO
ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2025**

L'anno **2026** il giorno **4** del mese di **marzo** alle ore 11:55, nella sede municipale, sotto la presidenza del Sindaco Dott. Michele Concezzi, si è riunita la Giunta Comunale, convocata secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composta:

	presente
- CONCEZZI Michele, Sindaco	SI
- DEL CROCE Dario, Vice Sindaco	SI
- TROIANI Fabio, Assessore	NO

(in carica **3**; presenti **2**; assenti: **1**)

Partecipa alla seduta mista con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dott.ssa Fabiola Valentini, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, dott. Michele Concezzi, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2025

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni,

Considerato:

- che l'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Atteso che i responsabili di Settore hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e alla luce dei seguenti criteri elaborati dalla Corte dei Conti tra le altre sez. reg Marche con Deliberazione n. 144/2023/PAR e con deliberazione. n. 51/2025/PRSP Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate;

Alla luce di quanto sopra, emerge che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 dell'All. 4/2 cit.), gravi sull'ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

- *per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infra triennale il residuo si presume esigibile, salvo che l'Ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;*
- *per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, il residuo attivo di anzianità non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;*
- *per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra quinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D. Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno*

del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti.

Visto che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con successiva Deliberazione n. 62/2025/PRSE del 6 maggio 2025, ha svolto attività istruttoria sui rendiconti 2021-2023 del Comune di Torri in Sabina, formulando specifiche raccomandazioni, di seguito riportate:

- **Accertamento Rigoroso:** Accertare il complesso dei residui attivi verificando che corrispondano a obbligazioni giuridiche perfezionate (p. 8).
- **Valutazione Annuale:** Valutare attentamente la permanenza in bilancio dei crediti più vetusti (es. proventi da taglio boschi del 2016) in base al principio contabile applicato n. 3.1 (p. 10).
- **Stralcio Prudente:** Eliminare i residui che, pur formalmente esistenti, non sono più incassabili per prescrizione o inesigibilità (p. 8)

Considerato che è opportuno seguire le indicazioni della Magistratura Contabile per garantire la massima trasparenza e aderenza ai principi di prudenza e veridicità del bilancio;

Preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse dai Responsabili dei Servizi, formalizzate con appositi provvedimenti gestionali, nella fattispecie det. Area SDAP n.28/2026, det. Area Amm.-Contabile n. 27/2026 e det. Area Tecnica n. 23/2026, volte a verificare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e la corretta imputazione in bilancio, in conformità al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011)

Atteso che risulta:

- un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate quali risultano dall'allegato A e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate quali risultano dall'allegato B;
- un ammontare di residui attivi conservati correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate quali risultano dall'allegato C e residui passivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate quali risultano dall'allegato D;
- un ammontare di residui attivi e passivi reimputati quali risultano dall'allegato E per cui si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione;

Visto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole del revisore contabile dell'Ente Dott. Cippitelli, acquisito al prot. n.750 del 18.02.2026, Verbale n. 3/2026;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. di **approvare**, per i motivi espressi in premessa e integralmente richiamati, le risultanze della **revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2025 alla data del 31.12.2025**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e in considerazione del parere favorevole espresso dal revisore dei conti con nota acquisita al prot. n.750/2026, così come indicato:

Allegato A) - residui attivi eliminati

Allegato B) - residui passivi eliminati

Allegato C) - residui attivi conservati

Allegato D) - residui passivi conservati

2. di **dare atto** che a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi si rende necessario costituire il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio (Allegato E) e conseguente aggiornamento degli stanziamenti di cassa;
3. di **dare atto** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2025;
4. di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Torri in Sabina, lì 26.02.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Simone Marchegiani



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 7

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Simone Marchegiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Simone Marchegiani

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 7/2026;
- Udata la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 48;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione n. 7/2026, avente ad oggetto RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2025 che qui si intende integralmente trascritta unitamente ai relativi allegati;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, espressa ad unanimità,

LA GIUNTA COMUNALE

condividendo le ragioni di urgenza esposte, dichiara la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 04.03.2026

IL PRESIDENTE
dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Fabiola Valentini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Torri in Sabina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Concezzi Michele in data 04/03/2026
FABIOLA VALENTINI in data 04/03/2026